



**TERZO SETTORE  
E SPORT DILETTANTISTICO:  
OPPORTUNITA' PER LE ASD/SSD**

**Dr.ssa Doriāna Sannipola - ODCEC PG  
Scuola Regionale Sport dell'Umbria del CONI Regione Umbria  
Perugia, 21 giugno 2019**

# TERZO SETTORE

La “grande” riforma del Terzo Settore del 2017 ha fornito finalmente una “*chiara*” e “*precisa*” nozione di Ente del Terzo Settore (ETS), indicando i **requisiti specifici** che un ente deve possedere per potersi qualificare come ETS.

**Entrare nel Terzo settore** costituisce una “**facoltà**” e mai un obbligo, la scelta peraltro non è irreversibile (pur andando incontro a conseguenze patrimoniali), quindi una volta entrati si può anche decidere di uscire.

In estrema sintesi per appartenere a terzo settore, un ente deve:

1. avere la forma giuridica di ASSOCIAZIONE (con o senza personalità giuridica) o di Fondazione;
2. svolgere una o più attività di interesse generale;
3. agire senza scopo di lucro;
4. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
6. rispettare norme interne di organizzazione, funzionamento, trasparenza e di pubblicità;
7. sottoporsi a controlli ministeriali;

**A fronte di ciò gli enti del terzo settore godono di numerosi benefici, non solo di natura fiscale.**

Oltre ad una figura generale di Ente del Terzo Settore contenuta nel Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), il legislatore ha individuato anche alcune “**tipologie particolari**” di enti del terzo settore che hanno loro speciali caratteristiche e sono destinatarie di norme particolari e anche di speciale favore rispetto a tutti gli altri enti del terzo settore.

Tra queste tipologie particolari (alle quali è dedicata un'apposita sezione del RUNTS) vi è quella delle **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**, che è di particolare interesse se appunto si parla di sport dilettantistico.

# APS E SPORT DILETTANTISTICO

Gli enti del terzo settore devono svolgere una o più **“attività di interesse generale”** in via **“esclusiva”** o **“principale”**.

L'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, presenta un lungo elenco di attività di interesse generale. Tra queste alla **lettera t)**, vi è la **“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”**.

Un'associazione quindi che avesse per oggetto sociale lo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica potrebbe iscriversi al RUNTS e così assumere la qualifica di ETS.

E più specificatamente questa associazione potrebbe iscriversi nella sezione delle APS.

La qualifica di APS proprio per la sua natura mutualistica sembrerebbe la più consona per le associazioni che gestiscono attività sportive dilettantistiche in quanto normalmente le attività stesse sono dirette in favore dei propri associati.

Prima della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore molte ASD possedevano già la qualifica di APS (nella maggior parte dei casi perché APS nazionale era, sulla base dell'abrogata legge 383/2000, l'Ente di Promozione Sportiva a cui aderivano).

Infatti la legge 383/2000, oggi abrogata, prevedeva la figura delle **"APS a carattere nazionale"** che si potevano iscrivere in un registro nazionale in base a certi requisiti. Tale registro è ancora operativo (finché non sarà operativo il RUNTS) ed è tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**L'iscrizione nel registro nazionale delle APS comportava il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.**

Oggi questo automatismo non esiste più ma al suo posto è stata prevista la possibilità per una APS di iscriversi al RUNTS attraverso la propria **RETE ASSOCIATIVA**, cioè delegando a quest'ultima l'incarico di iscrivere (art. 47 CST).

## **QUALIFICAZIONE DI UNA ASD COME ENTE DEL TERZO SETTORE E PIU' SPECIFICATAMENTE COME APS**

E' bene precisare che se qualifica di ASD è riservata solo alle associazioni iscritte nel registro CONI, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche non è un'attività riservata alle sole ASD.

Quindi un ETS/APS non iscritta al CONI il cui oggetto sociale preveda proprio lo sport dilettantistico di cui alla lettera t) può operare nel settore dello sport dilettantistico senza problemi ma ciò sta a anche a significare che una ASD iscritta al CONI può tranquillamente entrare nel terzo settore ed iscriversi al RUNTS, anzi la lettera t) sembrerebbe scritta appositamente per le ASD.

Le ASD tuttavia non sono automaticamente ETS/APS ma possono decidere di diventarlo iscrivendosi a RUNTS.

## EQUIVOCI:

- tra iscrizione al Registro CONI delle ASD ed iscrizione al RUNTS non sussiste per legge nessuna incompatibilità quindi per una associazione è possibile possedere contemporaneamente la qualifica di ASD ai fini sportivi e la qualifica di APS ai fini del terzo settore (mediante iscrizione al RUNTS) non perdendo l'iscrizione nel registro delle ASD del CONI; in conclusione le qualifiche di ASD e ETS/APS sono cumulabili (confermato peraltro anche nella circolare 18/E dell'1 agosto 2018).
- tra gli elementi che caratterizzano l'organizzazione di una ASD e quelli di una APS vi è perfetta sintonia;

# ANALISI COSTI BENEFICI DELL'ISCRIZIONE DI UNA ASD AL RUNTS

Iniziamo con gli **svantaggi**:

L'art. 89, comma 1, CTS, stabilisce che agli enti del terzo settore non si applicano l'articolo 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5, e 6 e gli art. 148 e 149 TUIR, nonché la L. 398/91.

Sostanzialmente:

- si perde la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici;
- si perde il regime IVA e IRES previsto per le ASD;
- si perde la possibilità di esentare alcuni proventi (art. 25, comma 2, legge 133/1999);

Rimane invece invariata ed applicabile alle ASD che sono anche ETS/APS:

- la disciplina fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, TUIR cioè l'esenzione dal reddito imponibile dei compensi sportivi fino a 10.000€ per periodo d'imposta;
- la deducibilità ex art. 90, comma 8, legge 289/2002 delle sponsorizzazioni fino a 200.000€;

A fronte degli SVANTAGGI occorre però valutare i VANTAGGI conseguenti all'assunzione della qualifica di APS e cioè se perdere il regime 398/91 è compensato o no dai vantaggi riconosciuti dal CST alle APS.

I vantaggi, rispetto alle ASD non sono soltanto FISCALI ma riguardano anche SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE e ACCESSO AI FONDI PUBBLICI.

## AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE APS

1. **Personalità giuridica** (art. 22 CST);
2. **Volontari** (art. 17, 18 e 35 CST);
3. **Rapporti con gli Enti Pubblici - accesso ai fondi pubblici** (art. 55 e 56 CST);
4. **Accesso al credito agevolato** (art. 67 CST);
5. **Privilegi** (art. 68 CST);
6. **Accesso al Fondo Sociale Europeo** (art. 69 CST);
7. **Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche** (art. 70 CST);
8. **Locali utilizzati** (art. 71 CST);
9. **Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore** (art. 72 CST);
10. **Social Bonus** (art. 81 CST);
11. **Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali** (art. 83 CST);

## **Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 CST);**

Le APS sono destinatarie di diverse agevolazioni riguardo alle imposte indirette e ai tributi locali:

1. non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni ed alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a loro favore;
2. si applica l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili o di diritti reali immobiliari, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale;
3. esenzione dall'imposta di bollo su tutti gli atti;
4. esenzione dall'imposta di registro per la costituzione e per le modifiche statutarie o integrazioni normative;
5. esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

## REGIME FISCALE DELLE APS

(art. 79 e 85 CST)

Oltre alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui all'art. 79 CST, per le APS non si considerano commerciali:

1. Le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di contributi specifici dei propri associati, familiari e associati di altre associazioni svolgano la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, di altri enti partecipati per almeno il 70% da enti del Terzo Settore;
2. cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni purché cedute prevalentemente ai propri associati, familiari, associati appartenenti alla stessa rete associativa... in attuazione degli scopi istituzionali;
3. le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente;
4. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall'IRES;

## **REGIME FORFETARIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE DALLE APS**

(art. 86 CST)

Le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 o alla diversa soglia che sarà autorizzata dal Consiglio della UE. Il regime cessa l'anno successivo a quello in cui si è superata la soglia.

Il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%.

Vi è inoltre l'esonero:

- dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- non si applicano le ritenute alla fonte;
- esonero dal versamento dell'IVA e obblighi connessi.

## ALTRI BENEFICI

1. **Esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS** (art. 94 CST);
2. **Beneficio Cinque per mille** (art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs 111/2017).

## ALTRI REQUISITI PER DIVENTARE APS

Le APS devono sempre avere almeno 7 soci.

Obbligo adeguamento statutario entro il 2 agosto 2019.

# SSD COME IMPRESE SOCIALI

## D.lgs. 112/2017

Finora abbiamo parlato di ASD, tuttavia anche per le SSD potrebbe essere interessante entrare nel Terzo Settore.

Le SSD potrebbero infatti acquisire la qualifica di Imprese Sociali, essendo SSD a r.l. o SSD Coop.

L'agevolazione maggiore consiste nella **esenzione totale degli utili reinvestiti dalle imprese sociali** per le attività istituzionali (qualunque sia il loro ammontare), oltre ad altri incentivi alla capitalizzazione, al volontariato, ecc.

Allo stato attuale della normativa, secondo dottrina, non sembrerebbe precluso per le SSD – IMPRESE SOCIALI l'utilizzo del regime L. 398/91.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE